

Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n. 11152

FATTI DI CAUSA

(omissis) agì nei confronti del Comune di Acireale per sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti per essere caduto in una strada comunale, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo, a causa del manto dissestato; la domanda venne proposta anche nei confronti della (omissis) s.r.l., appaltatrice dei lavori di sistemazione del tratto stradale.

Il Tribunale di Catania condannò il (solo) Comune al risarcimento dei danni, rigettando la domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti della S. s.r.l..

La Corte di Appello di Catania ha accolto il gravame proposto dal Comune rigettando integralmente la domanda attorea.

Ha proposto ricorso per cassazione il (omissis), affidandosi a sei motivi; ha resistito il Comune con controricorso.

Fissata l'odierna udienza pubblica, il P.M. ha richiesto l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, richiamandosi alle precedenti conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nell'anno 2018 questa Sezione ritenne indispensabile operare un intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.), consapevole del disordine interpretativo riscontrato nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza. Il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici.

Nell'anno 2022 intervennero, poi, le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate ad esprimersi intorno a criticità e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimità.

Sussiste, dunque, la necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore sulla materia in trattazione, attraverso i punti che si vanno ad esporre.

I. Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di

un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.

II. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».

III. All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, cos'è sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):

a) «l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»;

b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»;

c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi per un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»;

d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.»;

e) quanto più¹ la situazione di possibile danno $\tilde{\Delta}$ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più¹ incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale[•].

IV. I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo che la dimostrazione che il danno $\tilde{\Delta}$ in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza $\tilde{\Delta}$ quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).

V. Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo; mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevibile da parte del custode.

VI. Va ancora osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) interruzione del nesso tra cosa e danno[•], bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, privata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi).

VII. Il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un giudizio utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, infatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno).

VIII. L'irrelevanza della colpa, quale criterio per risalire al responsabile, è condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., natura oggettiva. Essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo il custode venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n. 5031), ma non anche della teoria del riconoscimento di una presunzione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ci sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità il custode si libererebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile e superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.

IX. Ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità è esclusa espressamente, come si è detto, dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite, indice di una resistenza ad emanciparsi dalla colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla in via di eccezione. La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, infatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di un effetto giuridico che sta a prescindere da essi. L'intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, pp. 11 e 12) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode.

X. Non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perché l'art. 2051 c.c., si è limitato a tradurre l'espressione francese *sous sa garde* che appariva nell'art. 1384, comma 1, Code Napoleon. Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avuto già occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come criterio di determinazione della responsabilità rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configurazione giustiniana per cui la custodia non è che un particolare tipo di diligenza; b) quella *custodiendae rei*, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c) quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. A quest'ultima, che si concretizza in un criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l'evento, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.

XI. Non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'art. 2051 c.c., attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, non possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione; la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 c.c., sicché il responsabile ex art. 2051 c.c., può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata. L'applicazione dell'art. 2051 c.c., si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria): Cass. 20/02/2006, n. 3651.

XII. L'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di polivalenza, consente (e ben può) di considerare il fortuito tanto come limite della responsabilità per colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilità. Nondimeno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la ratio legis. Per quanto non decisivo, in orienta tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 c.c. (Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito) se confrontato con quello dell'art. 2050 c.c. (Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno), dell'art. 2053 c.c. (Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione), dell'art. 2054 c.c. (Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla

circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno?•).

XIII. Il contenuto della prova liberatoria non solo Ã stato tipizzato dal legislatore, ma Ã stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in considerazione; quando la prova liberatoria Ã costituita dalla ricorrenza del caso fortuito (cfr. anche lâart. 2052 c.c.. â?Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, Ã responsabile dei danni cagionati dallâanimale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuitoâ?) Ã segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui allâart. 2052 c.c.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno nÃ© la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data lâimprevedibilitÃ e lâinevitabilitÃ dellâevento dannoso, tantomeno che lâintervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di minore prossimitÃ , possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipotesi di cui allâart. 2049 c.c. e allâart. 114 cod. consumo). Premessi questi principi di massima, puÃ² passarsi ad esaminare la fattispecie oggetto della presente controversia.

2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., lamentando che la Corte, âpur dichiarando di inquadrare la vicenda nella fattispecie dellâart. 2051 c.c., ha poi finito per scrutinarla secondo i principi propri del paradigma dellâart. 2043 c.c. (in punto di visibilitÃ e prevedibilitÃ dellâinsidia) considerando sufficiente ad integrare il caso fortuito la ritenuta condotta colposa del danneggiato, come se la stessa valesse â di per sÃ© sola â ad escludere qualunque nesso condizionante fra la situazione di pacifica pericolositÃ del tratto di strada in cui avvenne il sinistro e la perdita del controllo del motociclo?•; il tutto in contrasto con gli orientamenti di legittimitÃ (richiama, al riguardo, Cass. n. 2479/2018 e Cass. n. 18753/2017).

2.1. Con il secondo motivo (che deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2051, 1227, 2727 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c. e artt. 40 e 41 c.p.), il G. censura la Corte per aver erroneamente presunto che lâattore conoscesse la situazione di pericolo per il fatto che il tratto insidioso era vicino alla sua abitazione e, altresÃ , per aver presunto lâinosservanza della distanza prudenziale fra veicoli alla luce della mera circostanza che il motociclista percorreva la strada dietro a un furgoncino che non gli consentiva la visuale della strada.

2.2. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dellâart. 115 c.p.c., e art. 167 c.p.c., comma 2, e artt. 2051 e 2697 c.c., censurando la sentenza per avere posto a fondamento dellâaccertamento di responsabilitÃ in capo al G. fatti inesistenti e non provati dal Comune di (Omissis).

2.3. Con il quarto motivo, vengono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 244 e 253 c.p.c., sullâassunto che la Corte ha erroneamente rigettato, ritenendola generica, la prova

per testi richiesta dall'attore in merito allo stato di deformazione e di dissesto del manto stradale.

2.4. Col quinto motivo, il G. deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), e rileva che la Corte Ã incorsa in contraddizione affermando lâ'esistenza di un modestissimo quadro probatorio e, al tempo stesso, non ammettendo la prova per testi articolata dall'attore.

2.5. Col sesto motivo (che deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2051, 2056 e 1227 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p.), il ricorrente contesta che il mero contributo della condotta colposa della vittima alla causazione del danno integri il caso fortuito e assume che lâ'incidenza del concorso colposo del danneggiato deve essere valutato ai sensi dell'art. 1227 c.c..

3. Alla luce dei principi richiamati al punto 1, il ricorso merita accoglimento in relazione ai motivi 1 e 6, con assorbimento dei restanti quattro.

Deve, infatti, considerarsi che:

la Corte ha fondato il rigetto della domanda ex art. 2051 c.c., sul mero rilievo di condotte colpose del G. (l'aver guidato un mezzo per il quale non aveva la necessaria patente di guida, il fatto che le condizioni della strada avrebbero dovuto essergli note per la vicinanza alla sua abitazione e la circostanza di avere percorso la strada dietro un furgoncino che non gli consentiva la visuale della strada), senza tuttavia preoccuparsi di verificare se le stesse avessero reso del tutto influente la situazione di dissesto del manto stradale, ossia senza accertare se la condotta del danneggiato si fosse sovrapposta alla situazione della cosa in modo tale da degradarla a mera occasione dell'evento di danno;

in tal modo, la Corte ha sostanzialmente eluso lâ'accertamento del caso fortuito (limitandosi a richiamare due massime di legittimitÃ in materia), erroneamente ritenendolo integrato dalla mera condotta colposa dell'attore, mentre, in mancanza di un siffatto accertamento, e quindi in difetto di prova liberatoria da parte del custode, avrebbe dovuto valutare lâ'eventuale concorso colposo del danneggiato alla luce dell'art. 1227 c.c..

4. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame alla luce dei principi sopra illustrati.

5. Il giudice di rinvio provvederÃ anche sulle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il sesto motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimitÃ .

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2023

Campi meta

Massima : *Nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite.*

Supporto Alla Lettura :

Responsabilità cose in custodia

La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto. pertanto, ai fini della responsabilità delle cose in custodia è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità fra cosa in custodia e danno